



C I T T À D I P O T E N Z A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 19 marzo 1999 e successivamente modificato ed integrato con:

- deliberazione consiliare n.132 del 27 aprile 1999;
- deliberazione consiliare n.54 del 28 febbraio 2000;
- deliberazione consiliare n.77 del 30 marzo 2000;
- deliberazione consiliare n.21 del 25 febbraio 2002;
- deliberazione consiliare n.28 del 28 marzo 2003;
- deliberazione consiliare n.73 del 8 luglio 2003;
- deliberazione consiliare n.24 del 30 marzo 2004;
- deliberazione consiliare n.73 del 24 giugno 2005;
- deliberazione consiliare n.37 del 26 maggio 2006;
- deliberazione consiliare n.65 del 27 luglio 2007;
- deliberazione consiliare n.74 del 19 luglio 2013;
- deliberazione consiliare n.111 del 19 dicembre 2014;
- deliberazione consiliare n.33 del 09 marzo 2015;
- deliberazione consiliare n.27 del 30 marzo 2016;
- deliberazione consiliare n.34 del 28 marzo 2019;
- deliberazione consiliare n.63 del 14 febbraio 2020.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>ART. 1 – DEFINIZIONI</i>	4
<i>ART. 2 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO</i>	4
<i>ART. 3 – IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE</i>	4
<i>ART. 3 BIS – UFFICIO UNICO PER IL COORDINAMENTO COSAP</i>	5
 <i>ART. 3 TER – ITER PROCEDIMENTALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI</i>	5
TITOLO II – OCCUPAZIONI E CONCESSIONI	6
CAPO I – OCCUPAZIONI	6
 <i>ART. 4 – OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</i>	6
<i>ART. 5 – OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO</i>	7
<i>ART. 6 – ALTRE OCCUPAZIONI</i>	7
<i>ART. 6 BIS – OCCUPAZIONE DI PREFABBRICATI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI POST-SISMA DEL 1980-1981</i>	8
 CAPO II – LA CONCESSIONE	9
 <i>ART. 7 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE</i>	9
<i>ART. 8 – UFFICIO COMUNALE COMPETENTE</i>	10
<i>ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA</i>	10
<i>ART. 10 – CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE – DEPOSITO CAUZIONALE</i>	11
<i>ART. 10 BIS – DURATA</i>	12
<i>ART. 11 – TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE</i>	12
<i>ART. 12 – RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE</i>	13
<i>ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</i>	13
<i>ART. 14 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE</i>	13
<i>ART. 15 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE</i>	14
<i>ART. 16 – LIMITI DELLE OCCUPAZIONI</i>	15
<i>ART. 17 – USO DELL'AREA CONCESSA</i>	15
<i>ART. 18 – OCCUPAZIONI ABUSIVE</i>	15
 TITOLO III – CANONE DI CONCESSIONE	17
CAPO I – ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE	17
 <i>ART. 19 – ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE</i>	17
<i>ART. 20 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA</i>	17
<i>ART. 21 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE</i>	18
<i>ART. 22 – COMMISSURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA</i>	18
<i>ART. 22 BIS – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI</i>	19
<i>ART. 22 TER – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE</i>	20
<i>ART. 22 QUATER – TARIFFA DEL CANONE PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI</i>	21
<i>ART. 23 – DURATA DELLA OCCUPAZIONE</i>	21
<i>ART. 24 – SOGGETTO PASSIVO</i>	21

CAPO II – AGEVOLAZIONI E ESENZIONI	22
<i>ART. 25 – AGEVOLAZIONI</i>	22
<i>ART. 26 – ESENZIONI</i>	23
TITOLO IV – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO	25
<i>ART. 27 – ACCERTAMENTO</i>	25
<i>ART. 28 – VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI</i>	25
<i>ART. 29 – VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE</i>	25
<i>ART. 30 – NORME COMUNI PER IL VERSAMENTO</i>	26
<i>ART. 31 – RISCOSSIONE COATTIVA</i>	26
<i>ART. 32 – RIMBORSI</i>	27
<i>ART. 33 – SANZIONI</i>	27
<i>ART. 34 – CONTENZIOSO</i>	28
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	29
<i>ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI</i>	29
<i>ART. 36 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i>	29

ALLEGATI

Allegato A: Fattispecie di occupazioni

Allegato B: Classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici

Allegato C: Tariffe

Allegato D: Griglia attribuzione competenze di Settore per le Tipologie delle Occupazioni Permanenti

Allegato E: Griglia attribuzione competenze di Settore per le Tipologie delle Occupazioni Temporanee

Allegato F: Griglia relazionale tra i Settori per le Tipologie delle Occupazioni Permanenti

Allegato G: Griglia relazionale tra i Settori per le Tipologie delle Occupazioni Temporanee

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente REGOLAMENTO, si intendono:
 - a) per "CANONE", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) per "CONCESSIONE", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - c) per "OCCUPAZIONE", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - d) per "REGOLAMENTO", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - e) per "SUOLO PUBBLICO" o "SPAZIO PUBBLICO", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

ART. 2 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il REGOLAMENTO, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la potestà regolamentare dei comuni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il REGOLAMENTO, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del REGOLAMENTO sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

ART. 3 IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE

1. E' FUNZIONARIO RESPONSABILE della gestione del canone il dipendente comunale - designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio - competente ad esaminare le richieste a seconda della tipologia della occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. In particolare, il funzionario comunale:

- a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- b) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- c) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- d) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- e) in caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla trimestralmente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevante in materia di canone di concessione.

4. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente Regolamento sul territorio comunale, segnalando agli Uffici competenti per le varie tipologie di occupazioni, quelle abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine ogni Ufficio che rilascia concessione per occupazione di suolo pubblico trasmette al Comando di Polizia Municipale copia dell'atto di concessione deliberato non oltre cinque giorni da quello nel quale è divenuto esecutivo.

ART. 3 BIS

UFFICIO UNICO PER IL COORDINAMENTO COSAP

1. In caso di gestione del canone affidata a terzi è istituito l'Ufficio Unico per il coordinamento COSAP con le seguenti funzioni:
 - a) coordinare ed indirizzare l'attività della società concessionaria e dei vari settori competenti per le singole tipologie di occupazione;
 - b) controllare trimestralmente l'attività svolta dalla società concessionaria con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite dalla convenzione;
 - c) proporre, anche su impulso dei vari settori dell'Ente, le modifiche al Regolamento COSAP.
 - d) attivare, su impulso della società concessionaria della gestione del canone, le procedure di decadenza ed estinzione della concessione, per mancato pagamento dei canoni di occupazione.

ART. 3 TER

ITER PROCEDIMENTALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, il Dirigente della Unità di Direzione competente per ogni singola fattispecie di occupazione adotta i provvedimenti finali di concessione e/o autorizzazione, sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla società concessionaria. Una volta adottati, i provvedimenti vengono trasmessi alla società concessionaria per la consegna, previo pagamento del canone di occupazione, ai soggetti destinatari. Una copia del provvedimento di concessione deve essere trasmesso, entro cinque giorni dall'adozione, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Unico per il coordinamento COSAP.

TITOLO II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I OCCUPAZIONI

ART. 4 OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Qualsiasi OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato, individuati a norma dell'articolo 1, comma 7, del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le OCCUPAZIONI possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono TEMPORANEE le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Le OCCUPAZIONI PERMANENTI, a loro volta, possono essere:

a) "PLURIENNALI", quelle che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);

b) "ANNUALI", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. Le OCCUPAZIONI TEMPORANEE, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiori all'anno.

6. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee :

b1) le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), utilizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b2) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

ART. 5
OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

ART. 6
ALTRE OCCUPAZIONI

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia. Nelle more della individuazione urbanistica di dette aree, l'approvazione delle stesse da parte dell'Organo Comunale competente e del regolamento per la loro assegnazione, le occupazioni per lo spettacolo viaggiante, esclusivamente temporanee, sono soggette ad autorizzazioni da parte della Polizia Municipale, previo parere del Settore Traffico e Mobilità, e per le stesse deve trovare applicazione, in via del tutto transitoria ed eccezionale, la tariffa di cui all'art. 22 ter relativamente alla IV categoria.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione ed a specifiche prescrizioni a seconda del titolo di occupazione.

3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7, comma 6.

6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

7. Le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni itineranti (processioni, sfilate, spettacoli di strada), non comportanti installazioni di palchi, banchi, pannelli, impianti, transenne o altre strutture similari, sono comunque soggette a concessione da parte del competente ufficio comunale.

8. Le occupazioni permanenti di spazi o locali siti all'interno dei mercati coperti sono sottoposte al regime delle concessioni amministrative ed assoggettate al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

9. Le occupazioni permanenti realizzate, anche con manufatti, su aree pertinenziali ai prefabbricati di Bucaletto, così come individuate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 4.5.2001, non sono assoggettate al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma esclusivamente alla maggiorazione del canone d'uso dei prefabbricati cui sono asservite.

ART. 6 BIS

OCCUPAZIONE DI PREFABBRICATI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI POST-SISMA DEL 1980-1981

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di cui al comma 1.1 dell'art. 33 del Decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, effettuate da operatori artigiani e commerciali che esercitano la loro attività in strutture provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati dal sisma del 1980-1981, non si applica il COSAP in presenza del permanere dei seguenti requisiti:

- a) proprietà esclusiva della struttura provvisoria o box-prefabbricato da parte del Comune di Potenza;
- b) contratto di locazione del box-prefabbricato per uso commerciale e/o artigianale fra l'originario operatore o suoi eventuali eredi o aventi causa e il Comune di Potenza, (anche nel caso di originaria stipulazione del contratto con il Consorzio per la Fiera di Basilicata o altro Ente e successivo subentro nello stesso contratto da parte del Comune di Potenza);
- c) certificazione da parte del competente Ufficio Tecnico comunale della perdurante condizione di inagibilità dell'originario locale distrutto o danneggiato dal sisma del 1980-1981, in sostituzione del quale il box-prefabbricato risulta assegnato.

2. A partire dal 1° gennaio 2004, l'Ufficio preposto alla gestione del patrimonio comunale verifica il permanere dei requisiti suelencati.

3. In caso di permanenza dei suddetti requisiti, lo stesso Ufficio "Patrimonio" provvede ad invitare l'operatore interessato per la rinegoziazione delle condizioni contrattuali ancora in essere ed, in particolare, per l'aggiornamento del canone di locazione nella misura prefissata dalla competente Unità di Direzione "Manutenzione e Adeguamenti".

4. In caso di mancata accettazione da parte del conduttore del nuovo canone di locazione aggiornato ai sensi del precedente comma 3, il contratto viene automaticamente risolto con obbligo per lo stesso conduttore all'immediato rilascio della struttura provvisoria, essendo definitivamente cessato lo stato di emergenza post-sisma che lo giustificava.

5. Del pari, il contratto viene automaticamente risolto con obbligo per il conduttore all'immediato rilascio della struttura provvisoria in mancanza del requisito di inagibilità previsto dalla lettera c) del precedente comma 1.

6. Inoltre, in mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, per le suddette occupazioni l'Ufficio "Patrimonio" provvede ad applicare il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per le annualità pregresse in cui l'occupazione risulta accertata, con relative sanzioni e interessi.

CAPO II LA CONCESSIONE

ART. 7 RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale o, in caso di affidamento della gestione del canone a terzi, alla società concessionaria che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Essa deve contenere, a pena di irricevibilità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a), la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

4. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata nonché da altra documentazione tecnica eventualmente richiesta dalla società concessionaria. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati necessari, anche in sede di conferenza di servizi, se allo scopo convocata dal Responsabile del procedimento, ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, la domanda deve dimostrare di esserne in possesso.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, ed a parità di data, il minore numero di protocollo.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale deve provvedere ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico

delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6 (sei), qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. Allo stesso modo non rilevano le occupazioni occasionali realizzate con luminarie e addobbi vari, striscioni pubblicitari e autoveicoli muniti di messaggi pubblicitari che sostino su uno stesso spazio pubblico per non più di 30 minuti. Resta fermo, in ogni caso, per la sosta su aree di parcheggio pubblico a pagamento l'obbligo di versare la relativa tariffa oraria.

8. Le concessioni per la occupazione delle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati o posteggi temporanei, sono riservate ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La concessione del posteggio è limitata ai giorni di fiera o mercato. Le modalità per la concessione dei posteggi sono disciplinate dai Regolamenti attuativi del D.Lgs. 114/98 e della Legge Regionale 19/99 in materia di commercio su aree pubbliche approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16 febbraio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

9. La concessione giornaliera di posteggi temporaneamente non occupati in favore di tutti i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, è rilasciata agli aventi diritto, previo accertamento del possesso, in capo agli stessi, dei requisiti di legge. L'atto di concessione è sostituito dalla attestazione di avvenuto pagamento acquisita dalla Polizia Municipale.

ART. 8

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7, tranne che per il comma 9, deve essere presentata al Comune ed indirizzata all'ufficio del Settore competente al rilascio di quella specifica tipologia di concessione.

2. Qualora, per esigenze organizzative dell'Ente, l'ufficio comunale competente sia trasferito ad altro Settore, la competenza in materia di occupazioni di suolo pubblico sarà assunta dal Settore in cui l'ufficio è trasferito.

3. in caso di affidamento della gestione del canone a terzi si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 ter e dall'art. 7 comma 1 del presente regolamento.

ART. 9

ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento - dal Dirigente del Settore competente al rilascio della specifica concessione in relazione alla tipologia di occupazione richiesta - il quale provvede all'istruttoria secondo le procedure di Legge. A tali fini, provvede nei casi previsti agli allegati sotto la lettera F e G ad acquisire gli eventuali pareri degli altri uffici comunali interessati. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, l'istruttoria della richiesta avverrà ai sensi di quanto previsto dai commi successivi".

2. In caso di gestione del canone affidata a terzi, la società concessionaria ha il compito di curare la fase istruttoria di tutte le domande di occupazione pervenute. L'istruttoria comporta: a) accettazione della pratica; b) ricevimento dell'interessato alla richiesta; c) cura delle comunicazioni necessarie; d) sopralluogo sul posto; e) richiesta ai competenti uffici comunali dei pareri e/o nullatenenti necessari, a seconda della tipologia di occupazione; f) predisposizione degli atti di autorizzazione, concessione o eventuale diniego (nonché degli eventuali contratti accessivi ai

provvedimenti); g) trasmissione dell'intera pratica istruita al Dirigente competente per il controllo e l'adozione del provvedimento finale; h) consegna dell'atto di concessione e/o autorizzazione al soggetto richiedente; i) repertorizzazione e cura di un apposito schedario delle concessioni rilasciate.

3. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applica la vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di cui ai commi 8 e 9 del precedente art. 7.

4. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui pervengono tali autorizzazioni.

5. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, prima della formale adozione di un provvedimento negativo vengono tempestivamente comunicati agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine predetto di dieci giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

6. Per ogni tipologia di occupazione i competenti uffici comunali esprimono pareri e/o nulla osta, in base alle previsioni delle griglie di competenze riportate negli allegati di cui alle lettere D), E), F) e G). I pareri, obbligatori, devono essere rilasciati entro il termine massimo di venti giorni dalla richiesta. Il mancato rilascio del parere entro il termine sopra previsto è da considerare silenzio-assenso. L'ufficio competente al rilascio del parere può, nei casi di particolare difficoltà della pratica e previa comunicazione formale, differire i termini di rilascio del parere di ulteriori dieci giorni, trascorsi i quali l'eventuale silenzio è da considerare silenzio-assenso. I pareri possono eventualmente contenere prescrizioni tecniche, a cui il destinatario dell'atto deve attenersi, che vengono richiamate nell'atto di concessione.

ART. 10

CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE - DEPOSITO CAUZIONALE

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente competente su parere del responsabile del procedimento rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 ter .

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;

- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'ammontare del canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.
3. Il rilascio della concessione avviene a mezzo di scrittura privata sottoscritta dall'istante e dal Dirigente del Settore competente al rilascio. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale del Settore che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune richiede il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente del Settore competente, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al Nulla Osta del Comune.

ART. 10 BIS DURATA

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 10 (dieci), senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale sulla base della domanda, dei pareri rilasciati dagli uffici competenti ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

ART. 11 TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

4 bis. Nel caso di subingresso in attività, l'adozione da parte del Comune del provvedimento di presa d'atto della variazione della titolarità della concessione del suolo è subordinata, in caso di accertata morosità nel pagamento dei canoni pregressi relativi a quella occupazione, alla regolarizzazione della relativa posizione debitoria.

ART. 12 RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la OCCUPAZIONE TEMPORANEA, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. La proroga si intende tacitamente accolta, per una sola volta, se richiesta per una durata inferiore o uguale a quella già risultante dalla concessione originaria, e comunque non superiore a trenta giorni, previa consegna da parte dell'interessato dell'attestazione di avvenuto pagamento del canone dovuto.

4. Anche la disdetta anticipata della concessione per OCCUPAZIONE PERMANENTE deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ART. 13 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le CONCESSIONI si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il CONCESSIONARIO, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali o della Società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone, l'atto che autorizza l'occupazione insieme agli originali delle ricevute di pagamento del relativo canone;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.

ART. 14 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di CONCESSIONE rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

7. I provvedimenti di modifica, sospensione e revoca delle concessioni sono adottati, anche su proposta della società concessionaria della gestione, dal Dirigente che ha adottato l'atto di concessione.

ART. 15

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il CONCESSIONARIO decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di occupazione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei cinque giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è dichiarata, anche su proposta della società concessionaria della gestione, dal Dirigente che ha adottato l'atto di concessione, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo; nel caso previsto dal punto b) del comma 1 la decadenza è dichiarata, su impulso della società concessionaria, dal Dirigente dell'Ufficio Unico per il coordinamento Cosap.

5. I provvedimenti di modifica, sospensione, revoca, decadenza della concessione sono trasmessi, oltre che alla società concessionaria della gestione, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Unico per il coordinamento COSAP.”;

ART. 16 LIMITI DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della strada e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

ART. 17 USO DELL'AREA CONCESSA

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

ART. 18 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso tale termine si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata l'indennità e la sanzione di cui all'articolo 33. Il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

6 bis. Il verbale di constatazione dell'abuso redatto da pubblico ufficiale va trasmesso:

- a) al Comando di Polizia Municipale, per i provvedimenti di competenza;
- b) alla società concessionaria della gestione per l'applicazione della indennità e della sanzione di cui all'art. 33 (sanzione= 30% dell'importo non versato; indennità= canone maggiorato del 50%);
- c) al Dirigente competente per quella tipologia di occupazione per i provvedimenti di sgombero e rimessa in pristino dell'area pubblica occupata, fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 33 comma 5 bis del presente regolamento (regolarizzazione delle occupazioni senza titolo).

TITOLO III
CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I
ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 19
ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa (allegato C parte integrante del regolamento), e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge, salvo che l'occupazione non fosse preesistente alla data di costituzione della servitù. A tal fine sono considerate servitù di pubblico passaggio le aree adibite all'uso continuo e indiscriminato della collettività mediante:

- a) atto negoziale;
- b) procedimento espropriativo;
- c) destinazione all'uso pubblico da parte del proprietario (cosiddetta "dicatio ad patriam"), e sempre che non vi siano segni di delimitazione della proprietà privata;
- d) usucapione.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

ART. 20
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa del canone è determinata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in categorie in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe di cui agli articoli 22-bis, ter e quater sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato. L'atto comunale predetto deve essere adottato, a pena di decadenza, entro 30 giorni da quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio ed ha effetto per l'anno cui si riferisce la legge medesima.

ART. 21
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del CANONE, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 4 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

3. La classificazione delle strade in categorie è allegata al presente Regolamento (allegato "B"), del quale costituisce parte integrante.

4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

ART. 22
COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 300 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 30 per cento.

5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle AREE DI MERCATO ATTREZZATE, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

6. Fermo restando quanto previsto per le occupazioni con passi carrabili, di cui al successivo comma 9, la superficie di riferimento degli IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI e degli AUTOLAVAGGI è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, come risultante dal provvedimento di concessione; non hanno, invece, rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti. Salvo quanto previsto al precedente comma 4, le superfici fino a 300 mq sono calcolate, per gli impianti di distribuzione di carburanti in ragione del 50%, mentre per gli autolavaggi in ragione del 30%.

7. Per le occupazioni con attività dello SPETTACOLO VIAGGIANTE o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Le superfici relative a tali occupazioni sono calcolate, ai fini dell'applicazione della tariffa, in ragione del 30%. Per le

occupazioni di durata non inferiore a trenta giorni è prevista una esenzione dall'applicazione della tariffa COSAP per un periodo complessivo pari ad un massimo di giorni dieci, destinati alle esigenze logistiche ed organizzative dei gestori, ivi comprese le attività di montaggio e smontaggio delle attrezzature.

8. Per le occupazioni nell'esercizio dell'ATTIVITÀ COMMERCIALE IN FORMA ITINERANTE, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 8 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

9. Le occupazioni con PASSI CARRABILI (intendendosi per tali i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata) sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro.

9 bis. Il canone per l'occupazione di box adibiti ad edicole è ridotto del 25% a condizione che il reddito netto dell'attività ivi esercitata non abbia superato nel penultimo anno precedente l'importo di €. 8.000,00 (Euro Ottomila/00). La riduzione si applica a condizione che l'occupante entro il mese di dicembre di ciascun anno consegni, a pena di decadenza, all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il reddito conseguito nell'anno precedente non abbia superato il limite sopra fissato. La riduzione si applica solo per l'anno successivo a quello di consegna del certificato. Il primo anno di applicazione della riduzione è il 2005.

10. Le superfici degli impianti pubblicitari di tipo seriale, autorizzati nel loro complesso o regolati mediante convenzione con l'Amministrazione, sono computate cumulativamente con riferimento alla somma delle superfici dei singoli impianti ricadenti nella medesima categoria stradale.

11. Nel caso di occupazione di area circoscritta mediante fioriere e/o altri elementi di arredo urbano, la superficie da computare ai fini dell'applicazione del canone è pari alla somma delle superfici dei singoli manufatti. Qualora le fioriere e/o altri elementi di arredo siano posizionati però in modo tale da sottrarre all'uso pubblico o al pubblico transito (pedonale o veicolare) ulteriore spazio, anche se materialmente non occupato dai manufatti, il canone di occupazione sarà calcolato con riferimento all'intera area sottratta all'uso pubblico.

12. Per le occupazioni permanenti di tratti stradali interessati periodicamente dallo svolgimento di attività di mercato, la superficie computabile ai fini della determinazione del canone è calcolata in ragione del 60%.

ART. 22 BIS

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. La tariffa ordinaria del canone annuo per le occupazioni permanenti è stabilita, sulla base dei criteri indicati nel precedente art. 20, con deliberazione della Giunta Comunale, che allegata al presente regolamento (allegato C), ne costituisce parte integrante.

2. Sulla base della valutazione economica della specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, è maggiorata:

- a) del 10% per occupazioni con chioschi, edicole o altre strutture fisse al suolo destinate ad attività commerciali, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata delle stesse strutture;
 - b) del 20% per occupazioni per esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali regolarmente autorizzate;
 - c) del 10% per occupazioni con "distese" permanenti;
 - d) del 10% per occupazioni diverse da quelle con chioschi e simili, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo;
 - e) del 10% per occupazione di aree pubbliche, destinate dal Comune all'esercizio del commercio.
3. La tariffa di cui al comma 1 è ridotta:
- a) del 30% per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, effettuate da soggetti diversi dalle aziende sopra indicate;
 - b) del 50% per le occupazioni con passi carrai o, comunque necessarie per l'accesso alla proprietà privata.
- 3 bis. Il canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente secondo le prescrizioni contenute nell'art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Per le occupazioni con singoli impianti pubblicitari con o senza struttura fissa appoggiata al suolo la cui proiezione a terra superi la superficie di 0,50 mq. il canone annuo è così determinato:
- a) € 100,00 per ciascuna struttura in cui anche una sola dimensione sia pari o superiore a quella di un impianto del tipo "poster" (metri 3,00 x 6,00);
 - b) € 50,00 negli altri casi.
5. In applicazione delle disposizioni del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e successive modifiche e integrazioni, all'atto del rilascio del segnale di passo carrabile è dovuto dal richiedente il pagamento della somma di €. 26,00.
6. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate al singolo possessore dell'autovettura, se non diversamente disposto dal Comune, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
7. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
8. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.
9. Per le occupazioni permanenti di box o locali di proprietà comunale, posti all'interno dei mercati coperti, il canone di occupazione, così come determinato applicando le tariffe e le maggiorazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ulteriormente maggiorato:
- a) di 14 Euro annui per metro quadrato per il mercato coperto di Piazza Bonaventura;
 - b) del 10% per i restanti mercati coperti.

ART. 22 TER

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee è stabilita, sulla base dei criteri indicati nel precedente art. 20, con deliberazione della Giunta Comunale, che allegata al presente regolamento (allegato C), ne costituisce parte integrante.

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera di cui al comma precedente va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:

- a) I fascia - dalle ore 06.00 alle ore 16.00 - 60% della tariffa giornaliera;
- b) II fascia - dalle 00.00 alle ore 06.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 - 40% della tariffa giornaliera. Il canone è determinato per fascia oraria, considerando la occupazione "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

3. Le occupazioni temporanee relative a cavidotti, condotte, tubazioni e cunicoli interrati, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate alla tariffa prevista per la IV categoria, indipendentemente dalla ubicazione stradale.

ART. 22 QUATER TARIFFA DEL CANONE PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di particolari manifestazioni (fiere, mercati, sagre, feste di quartiere e similari), la tariffa giornaliera per metro quadrato è stabilita, sulla base dei criteri indicati nel precedente art. 20, con deliberazione della Giunta Comunale, che allegata al presente regolamento (allegato C), ne costituisce parte integrante.

2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al comma precedente sono determinate due fasce orarie: la prima dalle ore 06.00 alle ore 16.00; la seconda, dalle ore 00.00 alle ore 06.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. Alle occupazioni effettuate durante la prima fascia oraria si applica il 60% della tariffa giornaliera, mentre alla seconda il restante 40%. Il canone è determinato per fascia oraria, considerando la occupazione "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

ART. 23 DURATA DELLA OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno, tenuto conto, ove previsto, delle fasce orarie.

ART. 24 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

CAPO II
AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

ART. 25
AGEVOLAZIONI

1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nell'allegato C, sono ridotte:
 - a) del 76%, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, con esclusione dei patrocini morali;
 - b) del 76% nel caso di occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - c) del 47,5%, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
 - d) del 70%, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente;
 - e) del 70%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
 - f) del 85%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
 - g) del 85%, per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche (già venditori ambulanti), pubblici servizi (erogazioni di gas, energia elettrica, acqua, telefono, fognatura, ecc.), esercizi pubblici e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - h) del 57%, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni.
 - i) del 70% per le occupazioni realizzate, con appositi arredi e strutture, da esercizi commerciali, artigianali ed assimilati, destinati alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande. L'agevolazione di cui alla presente lettera è aumentata di un ulteriore 20% nel caso in cui l'esercente preveda, nell'ambito del su citato allestimento, iniziative con serate musicali, di piano bar o di cabaret che saranno comunicate all'amministrazione comunale per fini divulgativi. Tale agevolazione è incrementata, per le medesime tipologie di occupazione, di un ulteriore 10% nel caso in cui l'esercente si attenga alle tipologie di allestimento e di arredo di cui all'emanando disciplinare che sarà approvato dall'Amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione. Nelle more e sino all'emanazione del disciplinare non saranno applicate prescrizioni agli allestimenti ed arredi utilizzati. Si prevede una agevolazione del 1,5% sulla tariffa per gli operatori che provvedono al pagamento della somma dovuta per l'intera annualità entro il primo trimestre dell'anno solare. Si prevede una agevolazione dell'1% sulla tariffa per gli operatori che si fanno carico in maniera continuativa e puntuale della cura e manutenzione delle aree verdi limitrofe allo spazio occupato.
 - l) del 28,5% per le occupazioni effettuate su tratti stradali del centro storico, assoggettati alla tariffa prevista per la prima categoria e non rientranti tra le cosiddette aree pedonali.
2. Le occupazioni, sia permanenti che temporanee, adibite ad aree mercatali comprese in ambiti di recupero urbano o derivanti da programmi di riqualificazione (PRU, Programmi di manutenzione urbana, Contratti di quartiere e/o specifici progetti di ristrutturazione e riqualificazione) sono in ogni caso equiparate alle occupazioni di IV categoria.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizioni che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e non sono cumulabili tra loro.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica, in via del tutto eccezionale e transitoria, fino alla individuazione urbanistica di specifiche aree ad esse destinate ai sensi della legge n. 337/68, la tariffa prevista dall'art. 22-ter per la IV categoria.

ART. 26
ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone di concessione:

a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio del culto;

a-bis) le occupazioni temporanee nelle aree inserite nei tratti stradali del perimetro del centro storico e in quelle interessate dai provvedimenti di regolamentazione delle zone a traffico limitato nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio purché si attengano alle tipologie di allestimento e di arredo di cui all'emanando disciplinare che sarà approvato dall'Amministrazione entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione. Nelle more e sino all'emanazione del disciplinare non saranno applicate prescrizioni agli allestimenti ed arredi utilizzati.

a-ter) le occupazioni temporanee nelle aree inserite nei tratti stradali del perimetro del centro storico e in quelle incluse nelle zone a traffico limitato interessate dall'organizzazione di eventi e/o manifestazioni di rilancio e valorizzazione del centro storico, organizzate dal Comune e/o da associazioni, che comunque abbiano il patrocinio dell'Amministrazione comunale, per un periodo non superiore a tre giorni, che si attengano alle tipologie di allestimento e di arredo preventivamente approvate dall'amministrazione comunale e/o autorizzate dall'Unità di Direzione competente.

b) le occupazioni temporanee, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, non eccedenti i venti metri quadrati, realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche, sociali (raccolta firme, campagne progresso ecc.), sindacali, assistenziali (raccolta fondi), umanitarie.

b-bis) Le occupazioni temporanee, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, in occasione di feste di contrada e di quartiere e in occasione di manifestazioni scolastiche, ricreative, sportive, di culto, di spettacolo, di arte, non eccedenti la durata di giorni uno;

c) le occupazioni realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;

d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

h) le occupazioni con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, sulla base di specifico progetto approvato dal competente Settore, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;

i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;

l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

- m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione e non durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- n) le occupazioni permanenti del suolo e/o del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari o con condutture per acqua potabile, per l'irrigazione dei fondi, per innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi e per la realizzazione di impianti di messa a terra per edifici, comprensivi di pozzetti, dispersori, canalizzazioni e conduttori;
- o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili. Pagamento o in cifra forfettaria da individuarsi in canone annuo;
- p) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso, nonché le occupazioni di aree di parcheggio pubblico a pagamento, assegnate mediante apposita convenzione ad un Concessionario del servizio, a carico del quale è già previsto convenzionalmente l'obbligo di corrispondere al Comune un canone concessorio o una partecipazione agli utili del servizio in misura fissa o percentuale ;
- p bis) le rampe per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché gli accessi carrabili e le aree di parcheggio riservate ai veicoli di soggetti portatori di handicap, in possesso della relativa certificazione emessa dai competenti Uffici sanitari pubblici, con la precisazione che nel caso di accessi carrabili condominiali l'esenzione spetta solo in misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare posseduta o detenuta dal portatore di handicap;
- q) le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 7;
- r) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- s) le occupazioni di aree cimiteriali;
- t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- u) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree di cui all'art. 6 comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows, fioriere pensili o simili impianti di carattere stabile, fatta eccezione per quelle comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 25 comma 1 lettera c);
- v) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti. Pagamento o in cifra forfettaria da individuarsi in canone annuo;
- z) le occupazioni costituite da accessi che si aprono direttamente sulla pubblica via, senza alcun manufatto o intervallo lasciato nei marciapiedi, o comunque, senza alcuna modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (cosiddetti "passi carrabili a raso").
- z-bis) le occupazioni dirette ad elevare la qualità e il decoro urbano effettuate mediante la collocazione di elementi di arredo (ad es. fioriere, panchine, ecc.), in conformità alle previsioni del disciplinare tecnico approvato dall'Amministrazione. L'interessato dovrà comunque presentare la pratica di occupazione secondo il procedimento ordinario, fermo restando in ogni caso il potere dell'Ufficio di decidere circa l'ammissibilità o meno dell'allestimento. Nelle more e sino all'emanazione del disciplinare non saranno applicate prescrizioni agli allestimenti e arredi utilizzati, fermo restando l'obbligo di presentazione dell'ordinaria pratica di rilascio dell'autorizzazione e/o concessione e l'obbligo, altresì, di adeguamento alle prescrizioni del disciplinare ancorché adottato successivamente all'istanza ovvero all'autorizzazione o concessione.

TITOLO IV
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 27
ACCERTAMENTO

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.

2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della spesa relativa alla liberazione dell'area.

ART. 28
VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale a parte il caso di rateizzazione di cui all'art. 30, comma 3.

2. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, a parte i casi di rateizzazione.

3. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno, a parte i casi di rateizzazione.

3 bis. Per le occupazioni permanenti relative ai mercati, il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere corrisposto anticipatamente in quattro rate trimestrali, di pari importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del canone.

4. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Le variazioni in corso d'anno dell'occupazione, che comportano il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

ART. 29
VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipatamente per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 30 o anche con versamento diretto e contestuale rilascio di quietanza.

2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipatamente per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

ART. 30
NORME COMUNI PER IL VERSAMENTO

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato "COMUNE DI POTENZA VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP -SETTORE _____", con arrotondamento alla seconda cifra decimale per difetto, se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro, ovvero per eccesso, se è superiore a 4. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune (o del concessionario), domiciliato presso una Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

3. Qualora l'ammontare del canone superi 250 Euro, su richiesta dell'interessato, sarà consentito il versamento in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone. Qualora, altresì, l'ammontare del canone superi 750 Euro, su richiesta dell'interessato, sarà consentito il versamento in dodici rate mensili, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza in ogni mese dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere, a pena di decadenza dalla concessione, al pagamento di tutto il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorato della sanzione di cui all'art 33. Nel caso di soggetti che versino in stato di grave disagio economico, su richiesta motivata dell'interessato, sarà consentita la rateizzazione, mediante versamento in quattro rate trimestrali, anche di canoni di ammontare inferiore a 250 Euro, secondo le corrispondenti le modalità previste dal presente comma.

ART. 31
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni ed interessi è effettuata:

- a) con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- b) mediante ruolo predisposto ai sensi degli artt. 17 e 18 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale (Finanze) 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le spese per l'espletamento delle procedure coattive sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

4. Prima che abbia inizio la procedura coattiva di cui al comma 1, il Comune, su richiesta dell'interessato che versi in condizioni di obiettiva difficoltà economica, può concedere la ripartizione delle somme dovute a titolo di canone, di sanzioni ed interessi, da un minimo di tre e fino ad un massimo di 18 rate mensili.

ART. 32
RIMBORSI

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso dell'interessato.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.
3. Il rimborso per un importo non superiore a 10,33 Euro non è dovuto.

ART. 33
SANZIONI

1. Nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento del canone è applicata la sanzione del 30% dell'importo non versato.

3. In caso di tardivo pagamento del canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la sanzione di cui al comma precedente è applicata nella misura del 5% dell'importo non versato.

4. Qualora le violazioni alle norme del presente regolamento rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

5. Alle occupazioni cosiddette abusive ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%. A tal fine si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia municipale, anche su segnalazione dell'eventuale concessionario del servizio di accertamento e riscossione. In tali casi si applica, inoltre, una sanzione amministrativa di importo non inferiore alla predetta indennità, né superiore al doppio della stessa.

5 bis. Nel caso di violazioni alle norme del presente Regolamento e, in particolare, di occupazioni abusive effettuate in assenza ovvero totale o parziale difformità rispetto al relativo atto di concessione/autorizzazione, il concessionario del servizio di accertamento e riscossione può provvedere, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad inviare ai responsabili delle violazioni un avviso bonario con invito a regolarizzare, entro e non oltre 30 giorni, l'occupazione effettuata mediante richiesta della prescritta autorizzazione e/o concessione e contestuale pagamento del relativo canone.

Qualora la richiesta di autorizzazione/concessione, per qualsiasi motivo, non potesse essere rilasciata o modificata dal competente ufficio comunale, l'occupazione dovrà essere immediatamente rimossa dietro invito da spedire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente al diniego motivato di autorizzazione e/o concessione formulato dal competente ufficio comunale.

Gli importi corrisposti ai fini della regolarizzazione non saranno in alcun caso rimborsati ed andranno a compensare quanto dovuto per l'occupazione nel frattempo irregolarmente effettuata.

In caso di mancata adesione all'invito a regolarizzare o rimuovere l'occupazione, il Concessionario

del servizio di accertamento e riscossione provvederà a segnalare l'occupazione alla Polizia Municipale, che entro 30 giorni, previo sopralluogo, redigerà apposito verbale di accertamento per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

7. Qualora il contravventore non si avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 689/81, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia municipale che ha contestato l'abuso, se l'occupazione è totalmente abusiva, altrimenti il funzionario responsabile dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione per quella particolare tipologia di occupazione.

8. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni di cui ai commi precedenti.

9. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del 5% annuo.

10. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori, qualora l'occupante si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa. Allo stesso modo non sono irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma regolamentare.

ART. 34 CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

3. Le determinazioni di costituzione in giudizio dell'Ente nelle cause promosse da terzi avverso il Comune di Potenza, riguardanti il procedimento amministrativo di concessione delle occupazioni di suolo pubblico sono adottate dal Dirigente competente all'adozione del provvedimento finale per ogni tipologia di occupazione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 35
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ART. 36
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il mese di dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.